

Regolamento interno per il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso (articolo 2, comma 5, legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, istituito dalla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1, di seguito denominato Osservatorio.

Art. 2
(Presidente)

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Osservatorio, presiede le riunioni, ne coordina l'attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Osservatorio stesso.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente può delegare un altro componente dell'Osservatorio a sostituirlo nelle riunioni dell'organo e nella partecipazione a pubbliche manifestazioni e incontri istituzionali.

Art. 3
(Riunioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio esercita i compiti di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2022 riunendosi, su convocazione del Presidente e secondo la periodicità da questo stabilita, di regola in una delle sale a disposizione del Consiglio regionale oppure, se del caso, in altra sede indicata nella lettera di convocazione.
2. La convocazione dell'Osservatorio è effettuata tramite avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare. L'avviso è inviato tramite posta elettronica certificata o, in assenza, tramite posta elettronica ordinaria, a tutti i componenti, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce. In caso di urgenza, l'Osservatorio può essere convocato sino a due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.
3. Nel caso un componente dell'Osservatorio non possa partecipare alla riunione, è tenuto ad avvisare il Presidente, anche tramite posta elettronica,

almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo casi eccezionali in cui è consentita la comunicazione telefonica e con minore preavviso.

4. La convocazione dell'Osservatorio può essere effettuata anche su richiesta scritta e motivata di almeno cinque componenti. In tal caso, la riunione deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta al Presidente.

5. Le riunioni dell'Osservatorio sono sempre aperte alla partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale nonché di tutti i soggetti che, in ragione degli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno, l'Osservatorio ritenga opportuno invitare.

6. Di ciascuna riunione è redatto un verbale che è approvato nella seduta successiva.

7. Le riunioni dell'Osservatorio possono svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 4

(Validità delle deliberazioni dell'Osservatorio)

1. Le sedute dell'Osservatorio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. L'Osservatorio, entro trenta giorni dalla riunione d'insediamento, nomina i tre componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2022, sulla base dell'elenco dei soggetti idonei comunicati dall'associazione Avviso Pubblico.

2. Il comitato tecnico è l'organo di supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio e svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2022.

3. Il raccordo e il coordinamento operativo tra il comitato tecnico e l'Osservatorio sono assicurati dal Presidente. A tal fine, ai lavori del comitato tecnico possono partecipare il Presidente o un componente dell'Osservatorio da lui delegato.

4. Le riunioni del comitato tecnico si svolgono di regola in modalità telematica.

5. Ai componenti del comitato tecnico è attribuito un compenso annuo determinato, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in relazione all'entità e alla rilevanza della prestazione richiesta, all'impegno corrispondente e alla sua qualità, nel modo seguente:

- a) euro 2.000,00 (duemila/00), comprensivi di ogni onere fiscale, per ogni componente, quale compenso annuo forfettario per le attività di supporto tecnico-scientifico alle funzioni dell'Osservatorio, di raccolta e analisi di dati e informazioni;
- b) il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute e debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti regionali.

Art. 6

(Cessazioni dalla carica)

1. La cessazione dalla carica di componente dell'Osservatorio per decadenza o per qualsiasi altra causa deve essere immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica riguardi un componente designato, le associazioni o gli enti interessati provvedono, tempestivamente, alla designazione del sostituto e ne comunicano il nominativo alla Presidenza del Consiglio regionale per l'adozione della conseguente deliberazione consiliare.

3. Nel caso di cessazione dalla carica per decadenza o per qualsiasi altra causa, i componenti del comitato tecnico sono sostituiti, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, nella prima riunione utile dell'Osservatorio.